

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO

Б

IL COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 art. 7

- con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 sono state dettate le disposizioni attuative per l'attivazione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco;
- con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 8 in data 8 febbraio 2017 è stato approvato l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco della Regione del Veneto, successivamente aggiornato e pubblicato nel sito istituzionale alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/albo-proloco.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 4 Albo regionale comma 3 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 prevede che le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale possano "fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali";
- ai sensi dell'articolo 7 Accordi di collaborazione con il Comitato regionale dell'UNPLI Veneto, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale;
- con deliberazione n. del la Giunta regionale ha stabilito di formalizzare l'Accordo di collaborazione previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 34/2014 destinando la somma di euro 60.0000,00 alle iniziative di valorizzazione del turismo, della cultura e dell'identità





veneta e dello sviluppo rurale attuate attraverso l'attività svolta dal Comitato regionale UNPLI Veneto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento di iniziative per la promozione del "sistema" Pro Loco, per la programmazione di attività di formazione ed informazione rivolte ai Dirigenti e volontari delle Pro Loco e di valorizzazione turistica e culturale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale;

Articolo 2 - Modalità di attuazione della collaborazione

Il Comitato regionale UNPLI Veneto provvederà, in attuazione del presente Accordo di collaborazione alla realizzazione e gestione delle attività inerenti:

- la promozione della realtà associativa delle Associazioni Pro Loco;
- la programmazione di attività di formazione ed informazione rivolte ai Dirigenti e ai volontari delle Pro Loco, con particolare riferimento alle novità di carattere fiscale, amministrativo, organizzativo, di sicurezza e di comunicazione;
- la valorizzazione turistica e culturale, la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale delle località.

Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività formeranno oggetto di un Piano esecutivo che il Comitato Regionale UNPLI Veneto è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Il Piano esecutivo è approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo qualora i costi risultino congrui e le azioni, i tempi e le modalità siano pertinenti alle finalità del presente Accordo.

Il Piano esecutivo sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'operatività.

Al Piano esecutivo dovrà essere allegata Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ai sensi della legge regionale 11 maggio 2018 n. 16 (DGR n. 690 del 21 maggio 2018) utilizzando il modulo per le persone giuridiche disponibile al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.

Articolo 3 - Obiettivi e risultati

Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di collaborazione saranno valutati dalla Direzione Turismo i risultati ottenuti e l'efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di risultato:

- numero delle Associazioni Pro Loco coinvolte;
- numero delle iniziative formative e informative organizzate;
- numero delle iniziative di valorizzazione dell'offerta turistica locale integrata con le promozioni agroalimentari di qualità organizzate;





Articolo 4 -- Contributo

La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 del presente Accordo con la somma di euro 60.000,00, pari all'100% della spesa complessivamente sostenuta dal Comitato Regionale UNPLI Veneto.

Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.

Articolo 5 - Durata della collaborazione

La collaborazione per la realizzazione delle attività indicate all'articolo 2 ha durata dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino al 30 novembre 2019.

Eventuali variazioni alla durata del contratto saranno concordate tra le Parti firmatarie dell'Accordo mediante scambio di note scritte.

Articolo 6 - Modalità di pagamento

Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio decreto, eroga il contributo in due quote:

- un acconto del 50% successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte, copia del materiale promozionale eventualmente realizzato e la rendicontazione delle spese conformi al Piano esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa.

Il Direttore della Direzione Turismo procede con proprio decreto alla riduzione del contributo nel caso di una minor spesa rendicontata e ammissibile rispetto al valore del contributo assegnato.

Il medesimo Direttore procede alla revoca del contributo nel caso di:

- mancata realizzazione del piano esecutivo nei termini previsti;
- mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
- violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
- qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

Eventuali somme erogate a titolo di acconto eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione Turismo a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative, vanno restituite alla Regione.

La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

Articolo 7 - Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività come previsto dal Piano esecutivo a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della Direzione Turismo turismo@pec.regione.veneto.it. La rendicontazione deve riguardare esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del Piano approvato (compreso l'eventuale importo per l'I.V.A. qualora dovuto), e risultare, ai fini dell'ottenimento dell'intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo, i documenti fiscali dovranno essere ordinati per ciascuna attività realizzata utilizzando la modulistica riepilogativa predisposta dalla Direzione Turismo disponibile nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto





collegandosi al link di seguito indicato: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 Tipo Atto: Bandi – Filtri - Categoria: Bando di gara, Destinatari: Ente, Materia: Turismo.

Alla domanda di erogazione del saldo del contributo dovranno inoltre essere allegati una dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformi al Piano esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa che specifichino la tipologia di spesa coerente con il Piano esecutivo.

E' fatto obbligo al Comitato regionale UNPLI Veneto, ai sensi dell'art. 1 commi 125 e 127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", di pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative alle somme erogate per il contributo ricevuto.

Articolo 8 - Responsabilità della collaborazione

La responsabilità delle attività previste dall'Accordo è affidata al Presidente del Comitato regionale UNPLI Veneto

Articolo 9 - Documenti della collaborazione

Il Comitato regionale UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività realizzate.

Articolo 10 - Riservatezza

Il Comitato regionale UNPLI Veneto si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 11 - Controversie

Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, la Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.





Articolo 13 - Corrispondenza

La corrispondenza relativa al presente accordo dovrà essere indirizzata alla Direzione Turismo - Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 - 30124 - Venezia.

Art. 14 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Il presente Accordo composto da n. 15 articoli e n. ____ pagine. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Accordo, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE DEL VENETO Il Direttore della Direzione Turismo

COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO Il Presidente



